

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1465

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MELANDRI, ADDUCE, BELLINI, BIELLI, BOLOGNESI, CALZOLAIO, CARBONI, CARLI, CAZZARO, CENNAMO, CORDONI, DE BRASI, DI SERIO D'ANTONA, DIANA, GALEAZZI, GAMBINI, GIULIETTI, GRILLINI, LEONI, LUMIA, PAOLA MARIANI, MONTECCHI, MOTTA, PETRELLA, PINOTTI, ROSSIELLO, ROTUNDO, SINISCALCHI, TIDEI, VIGNI, ZANOTTI**

Modifica all'articolo 14 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di diffusione dei programmi elettorali

*Presentata il 1° agosto 2001*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Lo svolgimento della recente campagna elettorale ha evidenziato la necessità che il confronto elettorale, per amore di verità ed onestà nei confronti degli elettori cui ci si rivolge, avvenga su una base programmatica certa, chiara e nota da cui essi possano desumere orientamenti e scelte sulle principali questioni legate allo sviluppo economico, politico, culturale e sociale del Paese.

L'assenza di programmi scritti e facilmente consultabili nei quali le coalizioni e le forze politiche si riconoscano total-

mente in maniera inequivoca — lo dimostra sempre l'esperienza della recente campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento — trascina il dibattito politico ed elettorale esclusivamente sul piano della polemica e, soprattutto, non contribuisce all'obiettivo di fornire agli elettori quegli elementi programmatici chiari ed oggettivi che sono necessari per formare il proprio convincimento e, di conseguenza, orientare il proprio voto.

È evidente il fatto che ogni Governo eletto riceve, in base al dettato costituzio-

nale, solo ed esclusivamente dalle Camere il mandato a governare sulla base del programma presentato in Parlamento su cui ottenga il voto di fiducia. Lo spirito della presente proposta di legge, nel pieno rispetto del dettato costituzionale, è pertanto quello di impegnare le forze politiche che concorrono nella competizione elettorale ad offrire uno strumento di chiarezza agli elettori.

Per tale motivo, la presente proposta di legge si propone, all'articolo 1, di inserire all'interno delle norme che re-

golano lo svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, la previsione esplicita dell'obbligo da parte dei partiti o gruppi politici organizzati che intendano presentare candidature nei collegi uninominali o liste di candidati nei collegi proporzionali di diffondere attraverso i mezzi di informazione e di comunicazione sociale il proprio programma prima del deposito presso il Ministero dell'interno del contrassegno elettorale, pena l'inammissibilità della presentazione del contrassegno stesso.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

« I partiti o gruppi politici organizzati che intendano presentare candidature nei collegi uninominali o liste di candidati nei collegi proporzionali devono diffondere attraverso i mezzi di informazione e di comunicazione sociale il proprio programma prima del deposito presso il Ministero dell'interno del contrassegno di cui al primo comma.

In caso di mancata diffusione del programma elettorale non è ammessa la presentazione del contrassegno ».

Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0010420\*